



SOGLIA VERSAMENTI MINI IVA/RITENUTE ALLA FONTE

Gentili clienti,

L'art 9 del 213/2023 Finanziaria 2024 pubblicata sulla GU modifica la disciplina dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte, così da **poter posticipare il versamento dell'imposta al periodo successivo**.

MODIFICA VERSAMENTI IVA

La soglia minima per il **versamento dell'IVA passa da € 25,82 ad € 100,00**. Al di sotto di questo predetto limite, è possibile **posticipare** il versamento IVA mensile/trimestrale al periodo successivo. Resta comunque obbligatorio effettuare il versamento **entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento**, anche se al di sotto della soglia di € 100,00.



Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle **liquidazioni periodiche relative al 2024**.

Il nuovo limite **non trova però applicazione** per il versamento dell'acconto IVA (importo minimo € 103,29) e per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale (importo minimo € 10,00)

MODIFICA VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE

L'art 9 prevede che se il versamento **non ha importo superiore ad € 100,00**, può essere eseguito congiuntamente a quello **del periodo successivo** o comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, per le seguenti tipologie di ritenute:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;

Le ritenute del mese di dicembre, devono comunque versate **entro il 16/01**.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e dubbi.

Selvazzano Dentro, li 9 Febbraio 2024

Studio Candeco

Dott. Candeco Giordano

